



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 25045

Mondovì, 4 agosto 2025

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

Vista la nota e-mail del 2 agosto 2025, ore 22.57, con la quale l'Ufficio Campionati FIPAP ha segnalato il forfait rassegnato sul campo dalla soc. VIRTUS LANGHE riguardo alla gara della serie B prevista per il giorno stesso ore 21 a Diano Castello, contro la soc. AMICI DEL CASTELLO;

Considerato quanto dispone il paragrafo "SOSPENSIONE GARE" della Circolare Federale 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2025": "In caso di sospensione per maltempo o altri casi, le gare di ogni categoria vanno continuate con lo stesso punteggio comprese le cacce al momento della sospensione, *con possibilità, dichiarata al momento del rinvio (compresa l'eventualità che, con le 2 squadre presenti sul campo, la gara non abbia avuto inizio), di dare forfait da parte di una squadra senza penalizzazione in classifica*: in tal caso, il punteggio finale della gara sarà il medesimo di quello previsto per un normale forfait (senza tuttavia penalizzazione di punti). Nel proseguimento dell'incontro, mantiene validità la distinta gara già depositata nella prima occasione, mentre l'arbitro potrà eventualmente variare. Per ogni altro aspetto, valgono le norme previste dal regolamento tecnico";

Ritenuto in fatto che la società Virtus Langhe ha dichiarato all'arbitro, al momento della sospensione e conseguente rinvio, l'intenzione di dare forfait;

attribuisce alla soc. AMICI DEL CASTELLO la vittoria con il punteggio 9-0 dell'incontro del 2 agosto 2025 a Diano Castello, contro la soc. Virtus Langhe (serie B), senza penalizzazioni o sanzioni di sorta.

Il Giudice Sportivo
avv. Pierluigi Monetto